

Circolare n. 8/2022

Torino, lì 11/04/2022

OGGETTO: Agevolazioni per costi di energia e gas

Il *Decreto Sostegni-ter* (D.L. 4/2022), il *Decreto Energia* (D.L. 17/2022) ed il *Decreto Crisi Ucraina* (D.L. 21/2022) prevedono una serie di agevolazioni per far fronte all'aumento dei costi dell'energia e del gas, in seguito al conflitto Russia – Ucraina in corso.

■ **Energia elettrica**

L'art.15 del D.L. 4/2022 (*Decreto Sostegni-ter*) e l'art.4 del D.L. 17/2022 (*Decreto Energia*) riconoscono alle **aziende energivore**¹ un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.**

L'art.5 del D.L. 21/2022 (*Decreto Crisi Ucraina*) riconosce, invece, un **credito di imposta aggiuntivo pari al 25% delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.**

L'art.3 del D.L. 21/2022 riconosce, inoltre, alle **aziende non energivore**² un **credito d'imposta pari al 12% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.**

■ **Gas naturale**

L'art.5 del D.L. 21/2022 (*Decreto Crisi Ucraina*) riconosce alle **imprese a forte consumo di gas naturale**³, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (produzione di energia elettrica con il gas), un **credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022.**

Per le imprese diverse da quelle definite "a forte consumo di gas naturale" e che,



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

quindi, utilizzano il gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (produzione di energia elettrica con il gas), l'art.4 del D.L. 21/2022 riconosce un **credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto del gas consumato nel secondo semestre 2022.**

■ **Caratteristiche dei crediti di imposta**

L'agevolazione in esame viene concessa previo controllo sull'effettivo aumento dei costi sostenuti ed è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite modello F24, **entro il 31 dicembre 2022.**

L'utilizzo del credito d'imposta:

- non è soggetto al limite di:
 - € 2.000.000 annui, per l'utilizzo in compensazione dei crediti (ex art.34 Legge n.388/2000);
 - € 250.000 annui, previsto per i crediti da indicare nel *quadro RU* del mod. *Redditi* (ex art.1, comma 53, della Legge n.244/2007);
- non è rilevante ai fini Ires, Irpef ed Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi (ex artt.61 e 109, comma 5, del T.U.I.R.);
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo (tenuto anche conto della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile Irap) non porti al superamento del costo.

■ **Documentazione necessaria da fornire per il calcolo del bonus**

Al fine di fornire l'assistenza necessaria e determinare il credito d'imposta, lo Studio chiede di fornire la seguente documentazione:

- **per le aziende energivore:**



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

- 1) conferma ed attestazione che il consumo di energia annua è maggiore di 1 gW/h;
 - 2) bollette del primo e del quarto trimestre 2019, del quarto trimestre 2021 e del primo e secondo trimestre 2022, con distinte di pagamento;
- **per le aziende non energivore:**
- 1) conferma ed attestazione che la potenza disponibile o erogata è superiore ai 16,5 kW;
 - 2) bollette elettriche relative al primo e secondo trimestre 2022 ed al primo trimestre 2019, con distinte di pagamento;
- **per aziende a forte consumo di gas:**
- 1) conferma ed attestazione che l'erogazione di gas è pari ad almeno 1 gW/h/anno;
 - 2) bollette del gas relative al primo e secondo trimestre 2022 ed al primo trimestre 2019, con distinte di pagamento;
- **per le aziende con consumo inferiore di gas:**
- 1) bollette del gas relative al primo e secondo trimestre 2022 ed al primo trimestre 2019, con distinte di pagamento.

■ **Rateizzazione bollette maggio e giugno 2022**

Segnaliamo, infine, che l'art.8 del D.L. 21/2022 prevede la possibilità per le imprese di rateizzare fino a **24 rate mensili** quanto dovuto per i consumi di energia e gas nei mesi di **maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le imprese clienti finali di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia⁴.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

¹ Con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno ed operative in taluni settori, quali: tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico.

² Aziende dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

³ Sono considerate imprese a forte consumo di gas naturale le imprese che hanno un consumo medio, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 gW/h/anno (ovvero, 94.582 Sm³/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kW/h/Sm³).

⁴ La rateizzazione deve obbligatoriamente essere richiesta direttamente al soggetto fornitore dell'energia elettrica o del gas naturale.